



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEL 29 APRILE 2022, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO,
IN DATA 4 MAGGIO 2022, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di COPERNICO SIM S.P.A. (la “**Società**”) in relazione all’Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria e straordinaria il giorno 29 aprile 2022, in prima convocazione, alle ore 17:00, in Udine, presso l’Hotel Astoria in piazza XX Settembre nr.24, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 4 Maggio 2022, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2021, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Parte Straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per massimi Euro 500.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, prima parte, 5, 6 e 8 del Codice Civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica dello Statuto sociale a fini di adeguamento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e, in particolare, dei seguenti articoli: art. 8 (Trasferimento delle azioni), l’art 9 (Recesso), l’art. 10 (Offerte pubbliche di acquisto), l’art. 11 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), l’art. 12 (Competenze dell’assemblea ordinaria), l’art. 16 (Assemblea: determinazione dei quorum), l’art. 25 (Composizione dell’organo amministrativo) e l’art. 26 (Nomina e sostituzione dell’organo amministrativo) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2021, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 30 marzo 2022. Al riguardo, si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 30 marzo 2022 e disponibile sul sito internet della Società.

La documentazione relativa al primo punto posto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società in Udine, via Cavour n. 20, consultabile nel sito internet www.copernicosim.it, sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee" e nel sito internet di Borsa Italiana. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, relativamente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria di COPERNICO SIM S.P.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*
- preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,*

delibera

- di approvare nel suo complesso e nelle singole appostazioni, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e la Relazione sulla Gestione che lo accompagna e tutti gli allegati, così come letti e illustrati;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.”*

2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito al risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Alla luce di quanto rappresentato in riferimento al primo punto all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria di COPERNICO SIM S.P.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*
- preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,*

delibera

- di riportare a nuovo il risultato negativo di Euro 196.172;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.”*

3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all'approvazione della Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa la ("**Policy**").

La Policy illustra i principi guida, l'organizzazione societaria e funzionale, gli obiettivi e gli strumenti che costituiscono le componenti base per la gestione del sistema di remunerazione e incentivazione all'interno della SIM e gli strumenti adottati per ridurre o attenuare rischi rilevanti per la SIM, che possano comprometterne la solidità patrimoniale. I sistemi retributivi non sono in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della SIM, coerentemente con quanto definito nell'ambito delle disposizioni sul processo di controllo prudenziale. I sistemi di remunerazione e incentivazione del personale sono disegnati in modo tale da favorire il rispetto del complesso delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie nonché degli eventuali codici di condotta. Essi, soprattutto quando riferiti agli addetti commerciali della SIM – sia interni che esterni – non possono basarsi solo su obiettivi commerciali, ma devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di autodisciplina eventualmente applicabili. L'intera remunerazione è divisa tra la componente fissa e quella variabile e il rapporto è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e attentamente valutato in relazione alle caratteristiche della SIM e delle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il personale più rilevante.

La documentazione relativa al terzo punto posto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società in Udine, via Cavour n. 20, e consultabile nel sito internet www.copernicosim.it, sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee" e nel sito internet di Borsa Italiana. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al secondo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di COPERNICO SIM S.P.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminata e discussa la Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa,*

delibera

- di approvare la Policy in materia di remunerazione e incentivazione, valutandone la sua conformità;*
- di prendere atto dell'informativa sulle remunerazioni del personale rilevante, applicate per l'esercizio 2021, di cui all'art. 450 del CRR;*
- di conferire al consiglio di amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.*

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla seguente proposta:

- determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione in carica, che è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 26 giugno 2019, è attualmente composto da cinque membri e giunge a scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni dello Statuto sociale, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

4.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea preliminarmente sarà chiamata a deliberare in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art 25, comma 1, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a undici (11) membri, anche non azionisti e almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor della Società, EnVent Capital Markets Ltd, ai sensi del Regolamento dall'Euronext Growth Milan, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Successivamente, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito alla durata dell'incarico.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 26, comma 2 dello Statuto sociale, gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito al momento della loro nomina - e, comunque, per non oltre tre (3) esercizi.

4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, conseguentemente, sarà chiamata a deliberare in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello Statuto sociale stesso.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno entro le ore 13:00 del settimo (7°) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (i.e. entro il 22 aprile 2022).

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il cinque per cento (5%) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche unitamente ad un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società (prima "Nominated Adviser"), EnVent Capital Markets Ltd, attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società.

Al riguardo, si ricorda che sul sito internet della Società www.copernicosim.it è a disposizione degli azionisti apposita procedura per l'acquisizione del parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor sulla proposta di nomina di amministratore/i indipendente/i.

Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La nomina degli Amministratori è deliberata, nel rispetto delle previsioni statutarie, come segue:

- a. ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;
- b. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- c. dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di elezione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Si precisa che non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Ai fini del rilascio del documento attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, di seguito, i riferimenti dell'Euronext Growth Advisor della Società (prima "Nominated Adviser"):

EnVent Capital Markets Ltd, Euronext Growth Advisor

Londra, in Berkeley Square, 42, W1J5AW

Pec: enventcapitalmarkets@legalmail.it

E-mail: mdinardo@enventcapitalmarkets.uk

Tel. +39 06 89684111

La relativa procedura è a disposizione degli azionisti, come sopra evidenziato, consultabile nel sito internet www.copernicosim.it.

4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), sarà anche chiamata a deliberare in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Lo statuto della Società, all'art. 31.1 prevede che ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

L'Assemblea degli Azionisti, pertanto, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), dovrà deliberare in merito al compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, comprensivo dell'emolumento che verrà attribuito agli amministratori investiti di particolari cariche, e demanderà al Consiglio di Amministrazione la ripartizione di tale compenso tra i vari membri.

Parte Straordinaria

- 1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per massimi Euro 500.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5, 6 e 8 del Codice Civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per massimi Euro 500.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5, 6 e 8 del Codice Civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione, nei termini di seguito illustrati puntualmente.

1. L'aumento di capitale sociale

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2441 e 2443 del Codice Civile, lo statuto - anche mediante modificazione dello stesso - può attribuire agli amministratori, rispettivamente, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione della modificazione; in tal caso, la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.

Nel caso in cui la delega conferita comprenda la facoltà dell'organo amministrativo di dare esecuzione alla stessa anche eventualmente escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, prima parte, 5 6 e 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica in quanto compatibile il comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel seguito della presente Relazione, la delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione è ampia e generale.

In particolare, essa comprende la facoltà di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie (che saranno quotate alla stessa stregua delle azioni ordinarie già in circolazione al momento della loro emissione):

- (a) da offrire in opzione agli aventi diritto;

- (b) da offrire in tutto o in parte a uno o più *partner* strategici e/o da utilizzare per future acquisizioni, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura) e 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice Civile; e/o
- (c) a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione di Copernico e delle sue controllate, anche future.

Il tutto, per un ammontare massimo di Euro 500.000, oltre sovrapprezzo, da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega in esame (ossia il termine massimo di cui all'art. 2443 del Codice Civile).

1. MOTIVAZIONI DELLA DELEGA E CRITERI PER IL RELATIVO ESERCIZIO

La delega, nell'ampiezza dei termini proposti consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

L'esecuzione, totale o parziale, della delega è, inter alia, destinata a facilitare lo sviluppo, la crescita ed il rafforzamento della posizione patrimoniale e finanziaria della Società, al fine, soprattutto, di sostenere la relativa attività, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della Società, perché tali mezzi finanziari saranno apportati a titolo di capitale sociale.

A supporto della specifica ampiezza della delega, si segnala in particolare quanto segue.

Tali risorse sono destinate a consentire alla Società di sviluppare il proprio *business*, anche mediante una o più acquisizioni strategiche di operatori sinergici del settore, in Italia e anche all'estero, e massimizzare la velocità di crescita nonché le probabilità di avere successo nello sviluppo della Società.

In tale contesto, oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Resta peraltro inteso che, ove la delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura), 5 e 6 (vale a dire quando l'interesse della società lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice Civile, a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise

esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, l'offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adeguata liquidità del titolo.

Per quanto concerne l'adozione di eventuali piani di incentivazione, l'esclusione del diritto di opzione è inoltre diretta conseguenza della finalità di fidelizzazione e di incentivazione di dipendenti, collaboratori, consulenti finanziari, consiglieri di amministrazione della Società e delle controllate (anche future) ed in generale di chiunque possa collaborare alla crescita del *business* della Società. In particolare, i piani di incentivazione attuati mediante l'esecuzione di detta delega consentiranno alla Società di coinvolgere le risorse umane nel processo di creazione di valore della Società attraendo, tra l'altro, personale qualificato.

Ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile, si precisa sin d'ora che:

- (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società o sinergici allo stesso, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a partner strategici,
- (iii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5, 6 e/o 8 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi uno o più aumenti di capitale sociale funzionali all'implementazione di uno o più piani di incentivazione.

Le azioni rivenienti dall'esecuzione della delega saranno quotate su Euronext Growth Milan, alla stessa stregua delle azioni ordinarie Copernico in circolazione. A tal fine, ove necessario ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, la Società predisporrà apposita documentazione.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

Le principali caratteristiche di ciascun piano di incentivazione

Si riportano di seguito le principali caratteristiche di ciascun piano di incentivazione cui potrà essere finalizzata, tra l'altro, la delega. Ulteriori caratteristiche saranno determinate di volta in volta dall'organo amministrativo.

Il piano prevede l'attribuzione, entro e non oltre 5 anni dalla data della delibera assembleare, in una o più *tranche*, di complessivi massimi 500.000 diritti di opzione

(*stock option*) per la sottoscrizione di altrettante azioni ordinarie della Società, ove la delega non fosse utilizzata per le altre finalità di cui sopra.

L'eventuale integrale esercizio della delega comporterà pertanto una diluizione massima del capitale sociale pari a circa il 20,41% sul capitale sociale risultante.

I beneficiari del piano devono essere dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti finanziari e/o consiglieri di amministrazione della Società e delle sue controllate anche future, discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione della Società.

L'esercizio delle opzioni potrà essere sospensivamente condizionato al verificarsi di una o più condizioni da determinarsi a cura dell'organo amministrativo anche in funzione del beneficiario di volta in volta interessato.

Le Opzioni assegnate a ciascun Destinatario matureranno progressivamente, sulla base di criteri temporali decisi di volta in volta dall'organo amministrativo in carica pro-tempore.

Per quanto concerne il prezzo di esercizio delle *stock option*, si rinvia al successivo paragrafo 2.

Non è previsto alcun "riscatto" (ai sensi dell'art. 2357, cod. civ.) da parte della Società delle azioni eventualmente derivanti dall'esercizio delle *stock option*; non è altresì prevista la concessione di eventuali prestiti od altre agevolazioni per l'acquisto delle azioni, ai sensi dell'art. 2358, comma 3, cod. civ.

L'organo amministrativo determinerà altresì ipotesi di good e bad leaver, al verificarsi delle quali il beneficiario potrà perdere, in tutto o in parte, il diritto ad esercitare le proprie opzioni.

Qualora, per modifiche intervenute nella normativa previdenziale e fiscale e di ogni altra normativa applicabile, ovvero nella relativa interpretazione ed applicazione, l'attuazione del piano dovesse comportare ulteriori oneri previdenziali, tributari o di altra natura a carico della Società, il piano potrà essere modificato o annullato, senza che i beneficiari possano avere diritto ad alcun indennizzo o risarcimento per le opzioni non ancora attribuite, ovvero attribuite e non ancora esercitate.

Inoltre, è previsto che il Consiglio di Amministrazione abbia piena facoltà, in ogni tempo, di apportare al piano qualsiasi modifica o integrazione che ritenga utile o necessaria per il miglior perseguimento delle finalità del piano stesso, sempre che le modifiche o le integrazioni non pregiudichino le opzioni nel frattempo attribuite ai beneficiari in base al piano medesimo.

In ipotesi di offerte pubbliche di acquisto delle azioni ordinarie della Società, fusioni e/o scissioni della Società con/in altre entità, il Consiglio di Amministrazione ha piena facoltà di anticipare il periodo di esercizio delle opzioni. Inoltre, in ipotesi di frazionamento e raggruppamento di azioni, riduzione, aumento (gratuito o a pagamento) del capitale sociale della Società, il Consiglio di Amministrazione ha piena facoltà di adeguare, inclusi i necessari arrotondamenti, il numero delle opzioni attribuite.

Il Consiglio di Amministrazione avrà ampio mandato, con facoltà di subdelega, ai fini dell'elaborazione e della realizzazione di uno o più piani di incentivazione, nei termini e limiti illustrati.

2. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE

Le nuove azioni saranno offerte al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione agli azionisti della Società, il Consiglio di Amministrazione determinerà il prezzo di emissione delle nuove azioni liberamente. Il rapporto di assegnazione in opzione conseguirà automaticamente al numero di azioni che saranno emesse.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire con esclusione del diritto di opzione, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, ove applicabili.

Per le deliberazioni relative a piani di compensi, basati sull'attribuzione di strumenti finanziari, il prezzo di sottoscrizione unitario (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie della società, incluse le azioni in cui potranno essere convertibili o esercitabili tali strumenti finanziari, dovrà essere determinato al momento dell'assegnazione delle opzioni, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, ove applicabili.”

Nel rispetto di quanto precede, in caso di aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, sarà comunque previsto un sovrapprezzo.

Fermo il predetto prezzo minimo, per quanto concerne i piani di incentivazione, il Consiglio di Amministrazione, intende sottoporre ai Signori Azionisti la proposta di delegare (con facoltà di subdelega nei limiti consentiti dalla legge) allo stesso il compito di fissare, in occasione dell'assegnazione delle stock option il prezzo di emissione delle azioni sottostanti, individuando altresì, nell'ambito delle categorie sopra menzionate, i soggetti beneficiari del piano interessato cui destinare una o più *tranche*, anche a prezzi diversi, dell'aumento di capitale sociale medesimo.

I criteri e le motivazioni illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della delega, in particolare per individuare i soggetti ai quali offrire gli strumenti finanziari eventualmente emessi ai sensi dei commi 4, prima parte, 5, 6 e 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, fermo restando l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, ove applicabile.

3. DURATA DELLA DELEGA E TEMPI DI ESERCIZIO

Si propone di stabilire che la durata della delega sia pari al termine massimo di legge di cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della stessa ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunque prontamente

comunicati al mercato ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea, la delega dovrà, in ogni caso, essere esercitata entro cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, termine trascorso il quale la stessa verrà automaticamente meno.

Gli aumenti di capitale sociale saranno scindibili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2439, comma 2, del Codice Civile.

4. AMMONTARE DELLA DELEGA

Si propone di stabilire che l'ammontare della delega sia complessivamente non superiore a nominali Euro 500.000,00, oltre sovrapprezzo, e, dunque, possa essere esercitata per massime n. 500.000 azioni ordinarie Copernico.

5. GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Le azioni di nuova emissione daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti delle azioni ordinarie Copernico attualmente in circolazione.

6. INSUSSISTENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Si segnala che la deliberazione proposta non ricade in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

2. **Modifica dello Statuto sociale a fini di adeguamento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e, in particolare, dei seguenti articoli: art. 8 (Trasferimento delle azioni), art. 9 (Recesso), art. 10 (Offerte pubbliche di acquisto), art. 11 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), art. 12 (Competenze dell'assemblea ordinaria), art. 16 (Assemblea: determinazione dei quorum), art. 25 (Composizione dell'organo amministrativo) e art. 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica dello statuto sociale al fine di adeguamento dello stesso al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

A tal fine, si propone di effettuare le modifiche di seguito illustrate.

<i>Testo vigente</i>	<i>Nuovo testo proposto</i>
Art. 8 - Trasferimento delle azioni	Art. 8 - Trasferimento delle azioni
[invariato]	[invariato]
8.2 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”, il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale “Regolamento Emittenti AIM Italia”).	8.2 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato <u>Euronext Growth Milan</u> AIM Italia , gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“ <u>Euronext Growth Milan</u> AIM Italia ”, il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale “ <u>Regolamento Emittenti</u> AIM Italia ” <u>Euronext Growth Milan</u> ”).
8.3 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del	8.3 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all' <u>Euronext Growth Milan</u> AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto

presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.	incompatibili con la disciplina dettata per tali società.
Art. 9 - Recesso	Art. 9 - Recesso
[invariato]	[invariato]
<p>9.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <p>a) la proroga del termine;</p> <p>b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p> <p>Il diritto di recesso è escluso nelle ipotesi di revoca dalle negoziazioni su AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p>	<p>9.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <p>a) la proroga del termine;</p> <p>b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p> <p>Il diritto di recesso è escluso nelle ipotesi di revoca dalle negoziazioni <u>sull'Euronext Growth Milan</u> su AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p>
[invariato]	[invariato]
Art. 10 – Offerte pubbliche di acquisto	Art. 10 – Offerte pubbliche di acquisto
<p>10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “Disciplina Richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento AIM Italia predisposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla</p>	<p>10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'<u>Euronext Growth Milan</u> AIM Italia, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “Disciplina Richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel <u>Regolamento Euronext Growth Milan</u> Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al <u>Regolamento Euronext Growth Milan</u> Regolamento AIM Italia predisposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la</p>

<p>comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>	<p>disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>
<p>[invariato]</p>	<p>[invariato]</p>
<p>10.3 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Il Panel renderà le proprie determinazioni senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio, sentiti l'offerente, Borsa Italiana, così come gli azionisti e qualsiasi altro soggetto titolare di un concreto e diretto interesse sul quale la determinazione da assumere possa impattare, e che intenda essere sentito (c.d. soggetti titolari di interesse). Le determinazioni saranno rese sulla base della Disciplina Richiamata nonché delle disposizioni del TUF (e delle relative disposizioni di attuazione e degli orientamenti Consob) indicate all'art. 6-bis del Regolamento AIM Italia.</p> <p>I soggetti titolari di interesse forniscono al Panel le informazioni e la documentazione che vengano richieste da quest'ultimo al fine di rendere la propria determinazione. Le comunicazioni da e verso il Panel sono effettuate in lingua italiana. È facoltà del Presidente del Panel stabilire, di intesa con gli altri membri di quest'ultimo, se la questione debba essere determinata per via collegiale o da un solo membro del Panel stesso.</p> <p>I soggetti titolari di interesse possono adire il Panel per richiedere la determinazione di quest'ultimo in merito a ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta per iscritto, entro il più breve tempo possibile, e comunque entro 45 giorni dalla data</p>	<p>10.3 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Il Panel renderà le proprie determinazioni senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio, sentiti l'offerente, Borsa Italiana, così come gli azionisti e qualsiasi altro soggetto titolare di un concreto e diretto interesse sul quale la determinazione da assumere possa impattare, e che intenda essere sentito (c.d. soggetti titolari di interesse). Le determinazioni saranno rese sulla base della Disciplina Richiamata nonché delle disposizioni del TUF (e delle relative disposizioni di attuazione e degli orientamenti Consob) indicate all'art. 6-bis del <u>Regolamento Euronext Growth Milan</u>Regolamento AIM Italia.</p> <p>I soggetti titolari di interesse forniscono al Panel le informazioni e la documentazione che vengano richieste da quest'ultimo al fine di rendere la propria determinazione. Le comunicazioni da e verso il Panel sono effettuate in lingua italiana. È facoltà del Presidente del Panel stabilire, di intesa con gli altri membri di quest'ultimo, se la questione debba essere determinata per via collegiale o da un solo membro del Panel stesso.</p> <p>I soggetti titolari di interesse possono adire il Panel per richiedere la determinazione di quest'ultimo in merito a ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta per iscritto, entro il più breve tempo possibile, e comunque entro 45 giorni dalla data in cui gliene sia fatta richiesta e compatibilmente con lo svolgimento dell'offerta,</p>

<p>in cui gliene sia fatta richiesta e compatibilmente con lo svolgimento dell'offerta, con facoltà di chiedere alla società e agli azionisti, che saranno tenuti a fornirle, tutte le informazioni necessarie per una risposta adeguata e corretta.</p> <p>Le determinazioni del Panel avranno efficacia vincolante per la società e gli azionisti, e saranno soggette a piena pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito di Borsa Italiana, in forma integrale o per estratto, eventualmente anche in forma anonima e, comunque, ove necessario, in via d'urgenza, attraverso qualsiasi altro mezzo ritenuto utile dal Panel stesso.</p> <p>La liquidazione dei costi ed oneri del procedimento di determinazione da parte del Panel è disposta dal Panel sulla base del tariffario in essere al momento di ricezione della richiesta. La parte richiedente sarà tenuta al pagamento dei costi ed oneri del procedimento stesso: nel caso di partecipazione di più parti, le parti partecipanti al procedimento saranno solidalmente tenute al pagamento di costi ed oneri. Il Panel avrà facoltà di allocare l'onere degli stessi a carico di una o più di esse sulla base del contenuto del provvedimento adottato a seguito del contraddittorio, alla luce delle posizioni espresse dalle stesse nell'ambito del procedimento.</p>	<p>con facoltà di chiedere alla società e agli azionisti, che saranno tenuti a fornirle, tutte le informazioni necessarie per una risposta adeguata e corretta.</p> <p>Le determinazioni del Panel avranno efficacia vincolante per la società e gli azionisti, e saranno soggette a piena pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito di Borsa Italiana, in forma integrale o per estratto, eventualmente anche in forma anonima e, comunque, ove necessario, in via d'urgenza, attraverso qualsiasi altro mezzo ritenuto utile dal Panel stesso.</p> <p>La liquidazione dei costi ed oneri del procedimento di determinazione da parte del Panel è disposta dal Panel sulla base del tariffario in essere al momento di ricezione della richiesta. La parte richiedente sarà tenuta al pagamento dei costi ed oneri del procedimento stesso: nel caso di partecipazione di più parti, le parti partecipanti al procedimento saranno solidalmente tenute al pagamento di costi ed oneri. Il Panel avrà facoltà di allocare l'onere degli stessi a carico di una o più di esse sulla base del contenuto del provvedimento adottato a seguito del contraddittorio, alla luce delle posizioni espresse dalle stesse nell'ambito del procedimento.</p>
<p>[invariato]</p>	<p>[invariato]</p>
<p>10.5 Fintantoché le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione. In particolare, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui all'articolo 108, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art.111 del TUF, il prezzo per l'esercizio dell'obbligo ovvero del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo dell'eventuale offerta pubblica di acquisto effettuata nei dodici mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti; (ii) il prezzo medio registrato dalle</p>	<p>10.5 Fintantoché le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'<u>Euronext Growth Milan</u>AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione. In particolare, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui all'articolo 108, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art.111 del TUF, il prezzo per l'esercizio dell'obbligo ovvero del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo dell'eventuale offerta pubblica di acquisto effettuata nei dodici mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti; (ii) il prezzo medio registrato dalle azioni nei sei mesi</p>

<p>azioni nei sei mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione e (iii) il prezzo ufficiale delle azioni registrato alla data del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p>	<p>precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione e (iii) il prezzo ufficiale delle azioni registrato alla data del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p>
<p>Art.11 – Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti</p>	<p>Art.11 – Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti</p>
<p>11.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” come definita nel Regolamento AIM Italia, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento AIM Italia).</p>	<p>11.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'<u>Euronext Growth Milan</u>AIM Italia, trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” come definita nel <u>Regolamento Euronext Growth Milan</u>Regolamento AIM Italia, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel <u>Regolamento Euronext Growth Milan</u>Regolamento AIM Italia).</p>
<p>11.2 Ciascun azionista dovrà comunicare qualsiasi “Cambiamento Sostanziale”, così come definito dal Regolamento AIM Italia, al consiglio di amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p>	<p>11.2 Ciascun azionista dovrà comunicare qualsiasi “Cambiamento Sostanziale”, così come definito dal <u>Regolamento Euronext Growth Milan</u>Regolamento AIM Italia, al consiglio di amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p>
<p>[invariato]</p>	<p>[invariato]</p>
<p>Art. 12 - Competenze dell'assemblea ordinaria</p>	<p>Art. 12 - Competenze dell'assemblea ordinaria</p>
<p>[invariato]</p>	<p>[invariato]</p>
<p>12.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:</p>	<p>12.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:</p>

<p>a) l'approvazione del bilancio;</p> <p>b) la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;</p> <p>c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, se non è stabilito dallo statuto;</p> <p>d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>e) quant'altro previsto dal presente statuto.</p> <p>Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare preventivamente, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; e/o cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana s.p.a. decida diversamente.</p>	<p>a) l'approvazione del bilancio;</p> <p>b) la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;</p> <p>c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, se non è stabilito dallo statuto;</p> <p>d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>e) quant'altro previsto dal presente statuto.</p> <p>Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan su AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare preventivamente, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan Regolamento Emittenti AIM Italia; e/o cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.</p>
<p>Art. 16 - Assemblea: determinazione dei quorum</p>	<p>Art. 16 - Assemblea: determinazione dei quorum</p>
<p>[invariato]</p>	<p>[invariato]</p>
<p>16.2 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come</p>	<p>16.2 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti</p>

<p>a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>	<p>finanziari <u>Euronext Growth Milan</u>AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>
<p>Art. 25 - Composizione dell'organo amministrativo</p>	<p>Art. 25 - Composizione dell'organo amministrativo</p>
<p>[invariato]</p>	<p>[invariato]</p>
<p>25.2 In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser, ai sensi del Regolamento AIM Italia, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.</p>	<p>25.2 In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione <u>sull'Euronext Growth Milan</u>sull'AIM Italia, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, preventivamente individuato o positivamente valutato <u>dall'Euronext Growth Adviser</u>dal Nominated Adviser, ai sensi del <u>Regolamento Euronext Growth Milan</u>Regolamento AIM Italia, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.</p>
<p>Art. 26 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo</p>	<p>Art. 26 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo</p>
<p>26.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente intenda presentare una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno entro le ore 13:00 del settimo (7°) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il cinque per cento (5%) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati</p>	<p>26.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente intenda presentare una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno entro le ore 13:00 del settimo (7°) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il cinque per cento (5%) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto</p>

<p>accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche unitamente ad un documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società. Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>L'Assemblea preliminarmente delibererà a maggioranza il numero dei membri da eleggere e quindi alle elezioni degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a)- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;</p> <p>b)- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;</p> <p>c)- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.</p> <p>In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità</p>	<p>la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche unitamente ad un documento rilasciato dall'<u>Euronext Growth Advisor</u>Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'<u>Euronext Growth Advisor</u> dal Nominated Adviser della Società. Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o che, comunque, risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>L'Assemblea preliminarmente delibererà a maggioranza il numero dei membri da eleggere e quindi alle elezioni degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a)- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;</p> <p>b)- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;</p> <p>c)- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.</p> <p>In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di</p>
--	--

<p>sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di elezione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p> <p>Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere.</p> <p>Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.</p>	<p>Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di elezione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p> <p>Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere.</p> <p>Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.</p>
--	---

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria di COPERNICO SIM S.P.A.,

- udita l’esposizione del Presidente;

- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
delibera

di modificare l'art. 8 (Trasferimento delle azioni), l'art 9 (Recesso), l'art. 10 (Offerte pubbliche di acquisto), l'art. 11 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), l'art. 12 (Competenze dell'assemblea ordinaria), l'art. 16 (Assemblea: determinazione dei quorum), l'art. 25 (Composizione dell'organo amministrativo) e l'art. 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo) dello Statuto sociale, nei termini sopra illustrati.

Udine, 14 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Saverio Scelzo

Presidente